

DELIBERAZIONE 28 GIUGNO 2018
354/2018/S/IDR

IRROGAZIONE DI UNA SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA E ADOZIONE DI UN PROVVEDIMENTO PRESCRITTIVO PER VIOLAZIONI DELLA REGOLAZIONE TARIFFARIA DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1025^a riunione del 28 giugno 2018

- Premesso che l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) opera in regime di proroga, ai sensi della legge 64/2018;
- ritenuto il presente provvedimento atto di ordinaria amministrazione.

VISTI:

- la direttiva 2000/60/CE del Parlamento e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque;
- la legge 24 novembre 1981, n. 689 (di seguito: legge 689/81);
- l'articolo 2, comma 20, lett. c) e lett. d), della legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge 481/95);
- l'articolo 11 *bis*, del decreto legge 14 marzo 2005, n. 35, introdotto dalla legge di conversione 14 maggio 2005, n. 80 (di seguito: decreto legge 35/05);
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 (di seguito: decreto legislativo 93/11);
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244 (di seguito: d.P.R. 244/01);
- il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, come convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 luglio 2012, recante "Individuazione delle funzioni dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi idrici, ai sensi dell'articolo 21, comma 19 del decreto-legge del 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214";
- la deliberazione dell'Autorità 14 giugno 2012, 243/2012/E/com, recante "Adozione del nuovo regolamento per la disciplina dei procedimenti sanzionatori e delle modalità procedurali per la valutazione degli impegni" (di seguito: deliberazione 243/2012/E/com);
- la deliberazione dell'Autorità 2 agosto 2012, 347/2012/R/idr, recante "Definizione dei contenuti informativi e delle procedura di raccolta dati in materia di servizio

idrico integrato”, come integrata e modificata dalle deliberazioni 412/2012/R/idr e 485/2012/R/idr (di seguito: deliberazione 347/2012/R/idr);

- la deliberazione dell’Autorità 28 dicembre 2012, 585/2012/R/idr, recante “Regolazione dei servizi idrici: approvazione del metodo tariffario transitorio (MTT) per la determinazione delle tariffe negli anni 2012 e 2013 (di seguito: deliberazione 585/2012/R/idr) nonché il suo Allegato A recante “Regolazione tariffaria dei servizi idrici per le gestioni conformi alla legge 36/94 e al d.lgs. 152/06 e per la vendita di servizi all’ingrosso” e successive modifiche ed integrazioni;
- la deliberazione dell’Autorità 16 gennaio 2013, 6/2013/R/com, recante “Disposizioni in materia di agevolazioni tariffarie e rateizzazione dei pagamenti per le popolazioni colpite dagli eventi sismici verificatisi nei giorni del 20 maggio 2012 e successivi” e successive modifiche ed integrazioni (di seguito: deliberazione 6/2013/R/com);
- la deliberazione dell’Autorità 28 febbraio 2013, 88/2013/R/idr, recante “Approvazione del metodo tariffario transitorio per le gestioni ex-CIPE (MTC) per la determinazione delle tariffe per gli anni 2012 – 2013 – modifiche e integrazioni alla deliberazione 585/2012/R/idr” (di seguito: deliberazione 88/2013/R/idr) nonché il suo Allegato 1 recante “Regolazione tariffaria dei servizi idrici per le gestioni soggette alla regolazione tariffaria CIPE (MTC)” e successive modifiche ed integrazioni (di seguito: MTC);
- la deliberazione dell’Autorità 7 novembre 2013, 504/2013/R/idr (di seguito: deliberazione 504/2013/R/idr);
- la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2013, 643/2013/R/idr, recante “Approvazione del metodo tariffario idrico e delle disposizioni di completamento” (di seguito: deliberazione 643/2013/R/idr) nonché il suo Allegato A recante il Metodo tariffario idrico (MTI)” e successive integrazioni e modificazioni (di seguito: MTI);
- la deliberazione dell’Autorità 20 novembre 2014, 577/2014/R/idr (di seguito: deliberazione 577/2014/R/idr);
- la deliberazione dell’Autorità 24 giugno 2016, 328/2016/E/idr (di seguito: deliberazione 328/2016/E/idr);
- la deliberazione dell’Autorità 30 marzo 2017, 198/2017/S/idr (di seguito: deliberazione 198/2017/S/idr);
- la deliberazione dell’Autorità 18 maggio 2017, 343/2017/S/idr (di seguito: deliberazione 343/2017/S/idr).

FATTO:

1. Con deliberazione 328/2016/E/idr, l’Autorità ha approvato sei verifiche ispettive nei confronti di altrettanti gestori del servizio idrico integrato (di seguito: SII), enti di governo d’ambito e altri soggetti competenti destinatari di provvedimenti di esclusione dall’aggiornamento tariffario o di tariffe determinate d’ufficio, per accertare l’applicazione delle medesime tariffe ovvero il rispetto del prescritto

- divieto di aggiornamento tariffario, nonché le tariffe applicate all'utenza dal 1 gennaio 2013 e la corretta applicazione della componente tariffaria UI1.
2. In attuazione di tale programma, l'Autorità, in collaborazione con il Nucleo Speciale per l'Energia e il Sistema Idrico della Guardia di Finanza, ha effettuato nei giorni 11 e 12 ottobre 2016, una verifica ispettiva presso il Comune di Rofrano (SA) (di seguito anche: Comune), gestore del SII entro l'omonimo centro cittadino, ricompreso nel territorio ATO 4 Sele (ora ricompreso nell'ATO unico regionale), in esito alla quale è emerso che:
- in violazione della deliberazione 504/2013/R/idr, il Comune avrebbe incrementato (con delibera 28 novembre 2013, n. 134) la tariffa dell'anno 2013 rispetto alla tariffa dell'anno 2012, nonostante avesse l'obbligo di applicare la tariffa determinata d'ufficio dall'Autorità con la medesima deliberazione (che poneva il fattore ϑ pari a 0,9) (punto 2.2 e doc. 2.2.a, 2.2.b, 2.2.c, 2.2.d e 2.2.e allegati alla *check list*);
 - in violazione dell'art. 4, comma 6, della deliberazione 88/2013/R/idr, il Comune avrebbe incrementato la tariffa dell'anno 2013 rispetto alla tariffa dell'anno 2012, senza impiegare il metodo tariffario prescritto dalla MTT e dalla MTC e prima di comunicare la proposta tariffaria all'Autorità (punto 2.2. e doc. 2.2.b, 2.2.c, 2.2.d e 2.2. e allegati alla *check list*);
 - in violazione dell'art. 6, comma 1, della deliberazione 643/2013/R/idr, il Comune avrebbe approvato (con delibera 30 giugno 2014, n. 82) la tariffa 2014, ad incremento della tariffa 2012, senza impiegare il metodo tariffario prescritto dal MTI e prima di comunicare la proposta tariffaria all'Autorità; inoltre, in violazione dell'art. 9, comma 3, del MTI, applicando agli utenti finali il predetto incremento tariffario per il 2014, il Comune ha, altresì, superato il limite massimo previsto dalla regolazione, nelle more dell'approvazione della tariffa da parte dell'Autorità, tetto massimo fissato al più al 23,6% (doc. 2.2.a, 2.2.c. e 2.2.f allegati alla *check list*);
 - in violazione della deliberazione 577/2014/R/idr, il Comune, come ammesso in sede di verifica ispettiva, nel corso del 2015 e del 2016, ha emesso le fatture relative rispettivamente al saldo dei consumi 2014 e ai consumi 2015, senza operare la riduzione tariffaria prescritta dalla medesima deliberazione (che poneva il fattore ϑ pari a 0,9) (punto 2.2. e doc. 2.2.b, 2.2.c, 2.2.f e 2.2.g allegati alla *check list*);
 - in violazione dell'art. 24, comma 1, della deliberazione 6/2013/R/com, il medesimo non ha introdotto, nei documenti di fatturazione, la componente tariffaria UI1 da trasferire a CSEA, a partire dal 31/08/2013 (punto 3.1 della *check list*).
3. Inoltre, dagli elementi acquisiti in sede di verifica ispettiva, non risultavano cessate le condotte relative alle contestazioni in merito alla prescritta applicazione della tariffa determinata d'ufficio dall'Autorità per gli anni 2012-2015 e alla fatturazione della componente tariffaria UI1, con conseguente perdurante lesione dei diritti degli utenti finali ad una esatta conoscenza e ad una corretta applicazione dei corrispettivi dovuti per l'erogazione del SII.

4. Pertanto, con deliberazione 198/2017/S/idr (rettificata con successiva deliberazione 343/2017/S/idr), l’Autorità, sulla base delle risultanze acquisite nel corso della predetta verifica ispettiva, ha avviato, nei confronti del Comune di Rofrano, un procedimento per l’accertamento della violazione della regolazione tariffaria del SII e per l’adozione dei relativi provvedimenti sanzionatori e prescrittivi, ai sensi dell’articolo 2, comma 20, lettere c) e d), della legge 481/95.
5. Con nota 28 febbraio 2018 (prot. Autorità 6899), il Responsabile del procedimento ha comunicato le risultanze istruttorie.
6. In data 22 maggio 2018, si è svolta l’audizione del Comune innanzi al Collegio.

VALUTAZIONE GIURIDICA:

Contesto giuridico

7. Con la deliberazione 88/2013/R/idr, l’Autorità ha determinato il metodo tariffario di riferimento per gli anni 2012 e 2013 (MTC) applicabile alle gestioni ex CIPE e contestualmente ha prescritto l’applicabilità delle disposizioni del MTT in coerenza con i criteri integrativi ivi indicati nonché della deliberazione 347/2012/R/idr (artt. 3, comma 1 e 4, comma 1 del MTC). In particolare, con l’art. 4, comma 6, della medesima deliberazione l’Autorità ha stabilito che, a decorrere dal 1 gennaio 2013, i gestori del SII sono tenuti, fino alla definizione delle tariffe da parte dei soggetti competenti, ad applicare le tariffe dell’anno 2012 senza variazioni (lett. a); a seguito della determinazione tariffaria secondo il metodo prescritto da parte dei soggetti competenti e fino all’approvazione da parte dell’Autorità, sono tenuti ad applicare le tariffe dell’anno 2012 comunicate all’Autorità, moltiplicate per il fattore teta (ϑ) 2013, come determinato dal soggetto competente (lett. b); infine, a seguito dell’approvazione delle tariffe da parte dell’Autorità, sono tenuti ad applicare le tariffe dell’anno 2012 moltiplicate per il fattore ϑ 2013 approvato dall’Autorità medesima (lett. c).
8. L’art. 6, comma 1, della deliberazione 643/2013/R/idr, indica la tariffa che il gestore è tenuto ad applicare agli utenti, a decorrere dal 1 gennaio 2014, in funzione delle tempistiche di definizione delle tariffe da parte del soggetto competente e di approvazione delle stesse da parte dell’Autorità; in particolare, la norma prescrive l’applicazione “fino alla predisposizione delle tariffe da parte degli Enti d’Ambito o dei soggetti competenti” de “le tariffe approvate nel 2013 o, laddove non ancora approvate, quelle applicate nel medesimo anno senza variazioni; a seguito, poi, dell’approvazione delle tariffe da parte dell’Autorità, le tariffe da applicare devono essere quelle dell’anno 2012 comunicate all’Autorità e moltiplicate per il ϑ 2014 approvato dalla medesima Autorità.
9. Inoltre, con l’art. 9, comma 3, del MTI, l’Autorità ha prescritto un limite di incremento del moltiplicatore tariffario individuato per il 2014, definendolo in funzione del quadrante di riferimento dei possibili schemi regolatori e fatta salva una specifica istruttoria da parte dell’Autorità.

10. Con le deliberazioni 504/2013/R/idr e 577/2014/R/idr, l'Autorità ha determinato d'ufficio le tariffe per il primo periodo regolatorio 2012-2015, ponendo il valore massimo del moltiplicatore ϑ pari a 0,9, a valere su alcune gestioni del SII, tra le quali il Comune di Rofrano, che non avevano provveduto, anche a seguito di apposita diffida, a fornire i dati nelle modalità e nei termini previsti dalla deliberazione 347/2012/R/idr.
11. Con la deliberazione 6/2013/R/com, l'Autorità ha definito, a decorrere dal 1 gennaio 2013, agevolazioni tariffarie per la fornitura di acqua per le utenze situate nei Comuni danneggiati dai vari eventi sismici verificatisi nei giorni del 20 maggio 2012 e successivi, prevedendo i criteri e le modalità di copertura dei relativi oneri attraverso l'istituzione di un'apposita componente tariffaria (UI1) da applicare alla generalità delle utenze (art. 24, comma 1).
12. Come rilevato dal responsabile del procedimento con la nota 28 febbraio 2018, le contestazioni mosse al Comune di Rofrano riguardano:
 - a) la violazione delle deliberazioni 504/2013/R/idr e 577/2014/R/idr, nonché delle deliberazioni 88/2013/R/idr e 643/2013/R/idr e, più specificamente:
 - a.1) della deliberazione 504/2013/R/idr e dell'art. 4, comma 6, della deliberazione 88/2013/R/idr, in quanto, nell'anno 2013, in luogo della prescritta decurtazione, relativa al biennio 2012-2013, il Comune ha incrementato (con la delibera 28 novembre 2013, n. 134) la tariffa dell'anno 2012, peraltro senza impiegare il metodo tariffario prescritto dalla regolazione (MTT/MTC) e prima di comunicare la proposta tariffaria all'Autorità;
 - a.2) dell'art. 6, comma 1, della deliberazione 643/2013/R/idr e dell'art. 9, comma 3, del MTI, avendo il Comune, nell'anno 2014, incrementato (con la delibera 30 giugno 2014, n. 82) la tariffa dell'anno 2012, senza impiegare il metodo tariffario prescritto dalla regolazione (MTI), prima di comunicare la proposta tariffaria all'Autorità e comunque superando il limite massimo previsto dalla regolazione, applicandola sia ai consumi dell'anno 2014 che ai consumi dell'anno 2015;
 - a.3) della deliberazione 577/2014/R/idr, in quanto, nel 2015 e 2016, il Comune ha emesso le fatture relative rispettivamente al saldo dei consumi 2014 e ai consumi 2015, senza operare la riduzione tariffaria prescritta dalla medesima deliberazione (che poneva il fattore ϑ pari a 0,9);
 - b) dell'art. 24, comma 1, della deliberazione 6/2013/R/com, in quanto, come ammesso in sede di verifica ispettiva e in sede di audizione innanzi al Collegio, non ha mai applicato, nelle fatture, la componente UI1 ai clienti finali.

Argomentazioni svolte dal Comune in sede di audizione finale

13. In sede di audizione innanzi al Collegio, il Comune di Rofrano ha articolato la propria difesa, rispetto alle contestazioni oggetto del presente procedimento, attraverso due argomentazioni di carattere tecnico.
14. In primo luogo, il Comune ha contestato la sua inclusione tra i gestori indicati nell'Allegato A alla deliberazione 509 (*rectius*, 504/2013/R/idr) per i quali, con detto provvedimento, l'Autorità ha determinato d'ufficio le tariffe per gli anni 2012-2013, ponendo il valore massimo del moltiplicatore ϑ pari a 0,9 (quindi prevedendo una decurtazione del 10% rispetto alle tariffe 2012).
15. Il Comune, al riguardo, ha evidenziato che i gestori inclusi nell'Allegato A alla deliberazione 504/2013/R/idr sono quelli che ricadono nella casistica di cui al comma 2.7 della deliberazione 347/2012/R/idr, ovvero che non hanno ottemperato, in tutto o in parte, agli obblighi di invio dei dati indicati da tale deliberazione. Ad avviso del Comune, lo stesso non rientrerebbe in tale casistica, ma piuttosto in quella prevista, tra le altre, dalla deliberazione 309/2013/R/idr, che ha disposto, per i gestori che, in contrasto con quanto previsto dall'articolo 3.4 della deliberazione 585/2012/R/idr, non avevano adottato, alla data del 31 luglio 2012, la Carta dei servizi, l'esclusione dall'aggiornamento tariffario per gli anni 2012 e 2013, ponendo il valore massimo del moltiplicatore ϑ pari ad 1.
16. Ad avviso del Comune, la mancata adozione da parte del medesimo, della Carta dei servizi, negli anni 2012-2013, avrebbe determinato la sua esenzione dall'obbligo di trasmissione dei dati all'Autorità e avrebbe dovuto determinarne l'inclusione tra quelli per i quali l'Autorità ha previsto l'esclusione dall'aggiornamento tariffario e sancito la mancata variazione delle tariffe, in applicazione del valore 1 del moltiplicatore ϑ .
17. Con il secondo argomento di carattere tecnico, il Comune ha dichiarato che l'incremento tariffario, applicato per l'anno 2014, è connesso ad un adeguamento della quota fissa della tariffa; ad avviso del gestore, peraltro, non risulterebbe adeguatamente documentata la circostanza contestata dall'Autorità, secondo la quale detto incremento sarebbe stato maggiore del 23,6%.
18. Inoltre, il Comune ha dedotto, a sostegno del proprio operato, la circostanza della non omogeneità della distribuzione degli abitanti nel territorio comunale, dovuta all'esistenza di edifici isolati e di frazioni di circa 70-80 abitanti.
19. Infine, il sindaco del Comune – dopo aver sottolineato le difficoltà economiche connesse all'erogazione dei diversi servizi comunali, affrontate con il ricorso alla c.d. “anticipazione di cassa” – ha svolto valutazioni di carattere generale in favore delle gestioni in economia del SII, che garantirebbero, per l'utenza, vantaggi in termini di costo e di qualità del servizio.
20. Infine, con riferimento alla contestazione relativa alla violazione dell'art. 24, comma 1, della deliberazione 6/2013/R/com, il Comune ha ammesso che la componente tariffaria UI1 non è mai stata applicata nella fatturazione del servizio ai clienti finali.

Valutazioni dell'Autorità

In relazione alla violazione delle deliberazioni 504/2013/R/idr e 577/2014/R/idr nonché delle deliberazioni 88/2013/R/idr e 643/2013/R/idr

21. Il Comune di Rofrano si è reso responsabile della violazione della deliberazione 504/2013/R/idr e dell'art. 4, comma 6, della deliberazione 88/2013/R/idr, in quanto, nell'anno 2013, in luogo della prescritta decurtazione, ha incrementato (con la delibera 28 novembre 2014, n. 134) la tariffa dell'anno 2012, peraltro senza impiegare il metodo tariffario prescritto dalla regolazione (MTT/MTC) e prima di comunicare la proposta tariffaria all'Autorità. In sede di verifica ispettiva, infatti, il Comune, *“in merito al rispetto delle deliberazioni con cui l'Autorità ha approvato la tariffa d'ufficio per il Comune, nella misura derivante dall'applicazione del moltiplicatore tariffario ϑ pari a 0,9 sia per gli anni 2012 – 2013 (deliberazione 504/2013/R/idr) sia per gli anni 2014 – 2015 (deliberazione 577/2014/R/idr)”*, ha dichiarato *“di non aver provveduto a ridurre la tariffa vigente nel 2012 di una quota pari al 10% della stessa né all'effettuazione dei relativi conguagli per le tariffe già applicate”* (punto 2.2. e doc. 2.2.a, 2.2.b, 2.2.c, 2.2.d e 2.2.e allegati alla *check list*).
22. Come risulta dalle informazioni e dalla documentazione acquisita nel corso della verifica ispettiva, il Comune si è reso responsabile, altresì, della violazione dell'art. 6, comma 1, della deliberazione 643/2013/R/idr e dell'art. 9, comma 3, del MTI, per aver incrementato, nell'anno 2014 (con la delibera 30 giugno 2014, n. 82), la tariffa dell'anno 2012, senza impiegare il metodo tariffario prescritto dalla regolazione (MTI), prima di comunicare la proposta tariffaria all'Autorità e comunque superando il limite massimo previsto dalla regolazione, applicandola sia ai consumi dell'anno 2014 che ai consumi dell'anno 2015 (punto 2.2. e doc. 2.2.b, 2.2.c, 2.2.f e 2.2.g allegati alla *check list*).
23. Inoltre, il Comune di Rofrano è responsabile della violazione della deliberazione 577/2014/R/idr, in quanto, come ammesso in sede di verifica ispettiva, nel 2015 e 2016 ha emesso le fatture relative rispettivamente al saldo dei consumi 2014 e ai consumi 2015, senza operare la riduzione tariffaria prescritta dalla medesima deliberazione (che poneva il fattore ϑ pari a 0,9) (punto 2.2 e doc. 2.2.b, 2.2.c, 2.2.f e 2.2.g allegati alla *check list*).
24. Le argomentazioni difensive del Comune non risultano fondate e, pertanto, non risultano idonee ad escludere la responsabilità dello stesso per le violazioni contestate.
25. In primo luogo, occorre rilevare che è del tutto errata la pretesa applicazione, al Comune di Rofrano, della deliberazione 309/2013/R/idr, che ha stabilito, per i gestori privi di Carta dei servizi alla data del 31 luglio 2012, l'esclusione dall'aggiornamento tariffario, ponendo il valore massimo del moltiplicatore ϑ pari a 1.

26. Ed infatti: a) la deliberazione 347/2012/R/idr ha posto in capo ai gestori del servizio idrico integrato alcuni obblighi di invio dei dati rilevanti ai fini della definizione delle tariffe per gli anni 2012 e 2013; b) il comma 2.7 della deliberazione, ha previsto, conformemente all'art. 3, comma 1, lett. f), del decreto del Presidente del Consiglio 20 luglio 2012, che, fatto salvo l'eventuale esercizio del potere sanzionatorio, la tariffa sia determinata d'ufficio nei casi in cui il gestore non fornisca, in tutto o in parte, i dati richiesti o le fonti contabili obbligatorie o la modulistica prevista, ovvero laddove risulti che il gestore abbia indicato elementi di costo o di investimento superiori a quelli presenti nelle fonti contabili obbligatorie.
27. Ai gestori che non hanno ottemperato, in tutto o in parte, agli obblighi di invio dei dati ai sensi della deliberazione 347/2012/R/idr, l'Autorità ha trasmesso apposite diffide all'osservanza degli obblighi previsti in materia di trasmissione dei dati, preavvisando, altresì, della circostanza che, in caso di mancata ottemperanza a tali obblighi entro trenta giorni, si sarebbe proceduto alla determinazione d'ufficio della tariffa, ponendo il moltiplicatore tariffario ϑ pari a 0,9 come previsto dall'articolo 6.7, della deliberazione 585/2012/R/idr e dall'articolo 4.7, della deliberazione 88/2013/R/idr; tanto è avvenuto per i gestori di cui all'Allegato A alla deliberazione 504/2013/R/idr, tra i quali è incluso il Comune di Rofrano.
28. A prescindere dalla circostanza che il Comune non ha impugnato la deliberazione 504/2013/R/idr, i cui effetti si sono ormai definitivamente consolidati in capo al Comune, rendendo inutile qualsiasi contestazione in merito alla legittimità della stessa, l'argomentazione svolta dal Comune è infondata nel merito. La circostanza che il Comune non avesse adottato, alla data del 31 luglio 2012, la Carta dei servizi, non può importare l'applicazione del regime più favorevole (rispetto a quello descritto al punto precedente) dell'esclusione dall'aggiornamento tariffario per gli anni 2012 e 2013 (ossia l'applicazione del valore massimo del moltiplicatore ϑ pari ad 1).
29. Infatti, come risulta evidente dalla ricostruzione di cui sopra, le conseguenze previste dalla regolazione tariffaria in caso di mancato invio all'Autorità delle informazioni e dei dati rilevanti ai fini della definizione delle tariffe per gli anni 2012 e 2013 sono, per il gestore, più gravose di quelle (pure negative) determinate dalla mancata adozione della Carta dei servizi: nel primo caso, il gestore è tenuto alla decurtazione del 10% della tariffa rispetto a quella del 2012, mentre, nel secondo caso, detta tariffa rimane invariata, senza possibilità di un aggiornamento (al rialzo).
30. In ordine alla generica contestazione sul superamento del limite massimo di incremento delle tariffe 2014 (rispetto all'anno 2012) ammesso in applicazione della regolazione tariffaria – quantificato al più nel 23,6% – si osserva che l'entità dell'incremento risulta dall'esame della documentazione fornita dal Comune in sede di verifica ispettiva, comparando i provvedimenti di approvazione delle tariffe da parte del Comune e gli estratti dei ruoli idrici del periodo in contestazione. Le verifiche condotte hanno evidenziato che, nell'anno 2014, il Comune ha incrementato (con la delibera 30 giugno 2014, n. 82) la tariffa dell'anno 2012 superando il limite massimo previsto dalla regolazione, pari al più al 23,6%,

applicandola sia ai consumi dell'anno 2014 che ai consumi dell'anno 2015. Con riferimento alla natura, fissa o variabile delle voci oggetto dell'incremento, dagli atti acquisiti al procedimento risulta che il Comune ha aumentato sia i corrispettivi variabili con il consumo (nella misura di 0,1 € al m³ per quanto attiene a tutte le fasce di consumo relative al servizio acquedotto) sia le quote fisse (nella misura forfetaria di 10 € per tutte le utenze - salvo che per quelle non domestiche per le quali l'aumento della quota fissa, per il solo 2013, era di 20 €), dovendosi pertanto valutare gli incrementi non tanto in termini relativi al rapporto tra i nuovi corrispettivi e quelli previgenti, quanto rispetto all'aumento in termini assoluti degli imponibili addebitati agli utenti, a parità di consumi. In ragione, in particolare, dell'incremento della quota fissa nella misura del 100%, l'incremento percentuale degli addebiti alla singola utenza risulta variabile con il consumo e particolarmente elevato per le utenze con consumi medi o bassi.

31. Non risultano, poi, pertinenti le osservazioni relative alla peculiarità dell'assetto urbanistico del territorio comunale, come invocate dal Comune in sede di audizione, attenendo le contestazioni mosse al gestore, non già alla qualità del servizio, bensì alla violazione della regolazione tariffaria dello stesso. Né possono avere accesso in un procedimento individuale volto all'accertamento di specifiche violazioni regolatorie considerazioni di carattere generale, quali quelle relative ad asseriti vantaggi all'utenza connessi alla gestione in economia del SII.
32. Si rileva che, risultando confermata, oltre che dalle evidenze istruttorie anche dall'audizione del soggetto interessato, l'attualità della lesione del diritto dell'utenza ad una esatta conoscenza e ad una corretta applicazione dei corrispettivi dovuti per l'erogazione del SII, ricorrono i presupposti per l'adozione di un provvedimento prescrittivo, come prospettato al punto 1 della deliberazione di avvio del provvedimento, affinché il Comune di Rofrano provveda all'applicazione delle tariffe determinante d'ufficio con le suddette deliberazioni 504/2013/R/idr e 577/2014/R/idr, per gli anni 2012, 2013, 2014 e 2015, restituendo, agli utenti, i maggiori importi indebitamente fatturati a loro carico a titolo di tariffa

In relazione alla violazione dell'art. 24, comma 1, della deliberazione 6/2013/R/com

33. Il Comune di Rofrano si è reso, altresì, responsabile della violazione dell'art. 24, comma 1, della deliberazione 6/2013/R/com, in quanto, come ammesso dallo stesso in sede di verifica ispettiva e in sede di audizione innanzi al Collegio, non ha mai applicato, nelle fatture, la componente UI1 ai clienti finali (punti 3.1 della *check list*), per un valore complessivo che, sulla base dei dati a disposizione, risulta superiore, per il periodo 2013-2017, a 3.000 euro. Ricorrono i presupposti per l'adozione, ai sensi dell'art. 2, comma 20, lett. d) della legge 481/95, di un provvedimento recante l'ordine di introdurre, nei documenti di fatturazione di prossima emissione, la componente tariffaria UI1, procedendo, per gli anni 2013-2017, ai conguagli della predetta componente.

QUANTIFICAZIONE DELLA SANZIONE:

34. L'articolo 11, della legge 689/81, prevede che la quantificazione della sanzione sia compiuta in applicazione dei seguenti criteri:
- a) gravità della violazione;
 - b) opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione;
 - c) personalità dell'agente;
 - d) condizioni economiche dell'agente.
35. Sotto il profilo della *gravità della violazione*, la condotta del Comune di Rofrano ha violato alcune prescrizioni regolatorie del SII, con grave incertezza nell'applicazione delle tariffe agli utenti serviti. La gravità delle condotte contestate è altresì accentuata dal perdurare, ancora oggi, degli inadempimenti in contestazione.
36. Per quanto riguarda l'*opera svolta dall'agente* per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione nonché la *personalità dell'agente* non risulta alcuna circostanza rilevante.
37. In merito, infine, al criterio delle *condizioni economiche dell'agente*, si rileva, dalla *check list*, che il gettito previsionale delle entrate derivante al Comune dalla tariffa del servizio idrico stanziato in bilancio (gestione titolo III - entrate extratributarie - gestione servizi a rete domanda individuale) per l'anno 2016 è pari ad euro 79.000.
38. Gli elementi sopra evidenziati consentono di determinare la sanzione nella misura di euro 7.700 (settemilasettecento/00)

DELIBERA

1. di accertare la violazione, da parte del Comune di Rofrano, nei termini di cui in motivazione, delle deliberazioni 504/2013/R/idr e 577/2014/R/idr, nonché delle deliberazioni 88/2013/R/idr e 643/2013/R/idr e dell'art. 24, comma 1, della deliberazione 6/2013/R/com;
2. di irrogare, nei confronti del Comune di Rofrano, ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 481/95, una sanzione amministrativa pecuniaria pari a 7.700 (settemilasettecento/00);
3. di ordinare, al Comune di Rofrano, ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera d), della legge 481/95: (i) di restituire agli utenti del SII le differenze tra le tariffe determinate d'ufficio con le deliberazioni 504/2013/R/idr e 577/2014/R/idr per il periodo regolatorio 2012-2015 e le tariffe effettivamente applicate dal medesimo Comune per gli anni 2012, 2013, 2014 e 2015; (ii) di introdurre, nei documenti di fatturazione di prossima emissione, la componente tariffaria UI1 e di procedere alla fatturazione a conguaglio delle somme dovute dagli utenti a titolo di componente UI1 per gli anni 2013-2017; (iii) di trasmettere, all'Autorità, prova documentale

- dell'ottemperanza a tale prescrizione entro 90 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento;
4. di ordinare, al Comune di Rofrano, di pagare la sanzione irrogata entro il termine di 30 giorni dalla data di notifica del presente provvedimento, con versamento diretto al concessionario del servizio di riscossione, oppure mediante delega ad una banca o alla Poste Italiane S.p.a. presentando il modello "F23" (recante codice ente QAE e codice tributo "787T"), come previsto dal decreto legislativo 237/97;
 5. di avvisare che, decorso il termine di cui al precedente punto 3, per il periodo di ritardo inferiore ad un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento (codice tributo "788T"); in caso di ulteriore ritardo nell'adempimento, saranno applicate le maggiorazioni di cui all'articolo 27, comma 6, della legge 689/81 (codice tributo "789T");
 6. di ordinare, al Comune di Rofrano, di comunicare l'avvenuto pagamento della sanzione amministrativa irrogata all'Autorità, mediante l'invio di copia del documento attestante il versamento effettuato e via mail all'indirizzo riscossione@arera.it;
 7. di notificare il presente provvedimento al Comune di Rofrano mediante pec agli indirizzi protocollo.rofrano@asmepec.it e sindaco.rofrano@asmepec.it e di pubblicarlo sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso dinanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, sede di Milano, entro il termine di 60 giorni dalla data di notifica dello stesso oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro il termine di 120 giorni.

28 giugno 2018

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni